

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr. 2 autotelai a tre assi alimentati a gasolio allestiti con attrezzatura lift per la movimentazione di cassoni scarrabili di lunghezza 6.500 mm e nr. 1 Container scarrabile con Gru'.

12 Settembre 2019

IL R.U.P
Ing. Stefano Migliorini

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'acquisto, anche **tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione appaltante**, di nr 2 autotelai a tre assi allestiti con attrezzatura lift per la movimentazione di cassoni scarrabili di lunghezza 6.500 mm.

Gli automezzi che dovranno essere resi forniti sono:

TIPOLOGIA	QUANTITA' N.
Automezzo Scarrabili a 3 assi alimentato a Gasolio.	2
Container scarrabile con gru	1

ART. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA

Per la perfetta esecuzione a regola d'arte della fornitura dei mezzi sopra indicati e della cassa con gru, l'importo a base di gara è fissato in Euro 285.000,00 oltre IVA.

ART. 3 - MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

Gli automezzi forniti dovranno essere consegnati a cura e spese della ditta appaltatrice presso le sedi operative dell'azienda appaltante ubicate in via Murri snc a Magenta (MI), in via per Busto Arsizio nr 53 a Legnano (MI) ed in via Aleardi nr.70 a Gallarate (VA).

La consegna degli automezzi dovrà avvenire secondo quanto previsto nella parte prestazionale del presente capitolato.

ART 4 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni applicando al medesimo il CCNL vigente di riferimento.

L'Impresa dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione al momento della firma del contratto:

- il nominativo e altre generalità del personale impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto (allestimento mezzi, consegna, formazione al personale della ditta appaltante ecc.);
- il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- i recapiti telefonici coi quali poter contattare il referente dell'Azienda che si deve occupare dei rapporti con la stazione appaltante (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



- dovrà provvedere a formare e informare il proprio personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

ART 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLE PARTI

Saranno a carico dell'Impresa appaltatrice, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato e tecnicamente dettagliato nel "Titolo 2 – Parte Prestazionale"
- La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare
- Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.

Fermo restando quanto sopra, in caso di grave errore contrattuale, l'impresa appaltante ha facoltà altresì di dichiarare risolto di diritto il contratto a seguito dell'applicazione dei casi di cui all'apposito articolo del presente capitolato speciale di appalto.

La stazione appaltante ha quale obbligazione principale il pagamento del prezzo pattuito.

ART. 6 – ANTICIPAZIONI

All'Impresa sarà riconosciuta l'anticipazione nei modi, forme e importi di cui all'art. 35, c. 18 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.

ART. 7 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

L'acquisto degli automezzi avverrà tramite pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante delle fatture nei termini dei 30 giorni d.f.f.m. o tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione Appaltante. In questo secondo caso il pagamento sarà effettuato dalla società di leasing dopo che la Stazione Appaltante ha redatto il certificato di regolare esecuzione della fornitura di cui al successivo art. 28 e svolti gli adempimenti amministrativi di rito.

ART. 8 – PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 c. 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'art. 106 c13 del D.lgs. 50/16

ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi degli art. 101 e ss del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 12 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore, al momento della presa in carico dei mezzi, previa consegna degli stessi, formazione del personale e verifica tecnico-amministrativa dei veicoli.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando supe-

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



rino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, c. 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 15 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 40% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione

prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, l'amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 118 comma 3 procederà al pagamento diretto al subappaltatore previa comunicazione da parte della ditta appaltatrice delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e proposta motivata di pagamento.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata,

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 2 milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), do-

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A.

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



vrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DVR) redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 20 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità finale e complessiva ai sensi dell'art. 102, c. 3 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i., deve essere conclusa entro 6 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi,

l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità

ART. 21 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 22 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la stazione appaltante applicherà le penali descritte nella seguente tabella:

	Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
1	Ritardata trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto del rapporto di incidente/infortunio – per ogni giorno di ritardo successivo ai 7 giorni naturali consecutivi dal verificarsi dell'infortunio	22	€/die 1 per mille dell'importo contrattuale
2	Mancata rispetto dei tempi di consegna dei mezzi per i primi 20 giorni	35	€/die/mezzo 1 per mille dell'importo contrattuale
3	Mancata sostituzione automezzo non idoneo / risoluzione delle problematiche	34	€/die/mezzo 1 per mille dell'importo

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



	riscontrate in sede di consegna entro i termini stabiliti		contrattuale
4	Mancata erogazione formazione al personale della Committente	33	€/die 200 €

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 23 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Mancata comunicazione informazioni relative al personale impiegato nelle prestazioni	4
Subappalto non autorizzato	16
Ritardo eccedente i 20 giorni solari e continuativi nella consegna degli automezzi ovvero nella sostituzione automezzo non idoneo / risoluzione delle problematiche riscontrate in sede di consegna entro i termini stabiliti	35

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



Mancata nomina al momento dell'affidamento delle prestazioni del Rappresentante dell'Impresa/ Referente dell'Impresa	6-29
--	------

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 24 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A.

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 25 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l'altro dal D.Lgs.152/06 e smi.

ART. 26 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

- a) Di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
- b) Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
- c) Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
- d) Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di alertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



- e) Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 28 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto di acquisto sarà stipulato nella forma di scrittura privata a cura dell'Istituto di credito erogante il leasing. La ditta si impegna a sottoscrivere il contratto a immediata richiesta della stazione appaltante.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n. 955.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio (VA).

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 31 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta con l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, c. 2 del D.Lvo 50/16.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE

Art. 32 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Le caratteristiche dei mezzi da fornire sono riportate nell'allegato documento "SPECIFICHE TECNICHE".

ART. 33 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione tecnica di seguito indicata nelle modalità richieste ed in lingua italiana entro 15 gg. solari e continuativi decorrenti dalla data di intervenuta efficacia del contratto o comunque dalla data di avvio della prestazione. I documenti richiesti si intendono riferiti per ogni veicolo consegnato, salvo indicazioni specifiche:

- manuali d'uso e manutenzione per ciascun veicolo;
- dichiarazioni di conformità del mezzo in relazione alle vigenti normative;
- certificazioni MTCC;
- documentazione necessaria iscrizione Albo Nazionale Gestori Rifiuti;

L'Appaltatore inoltre si impegna a svolgere almeno due giornate di formazione al personale della Committente. Ciascuna giornata di formazione dovrà avere una durata di almeno 4 ore.

ART. 35 - VIZI E DIFFORMITÀ DEI VEICOLI

La Committente potrà chiedere la sostituzione di uno o più veicoli in relazione al quale si sia verificata la seguente condizione:

- a) abbia richiesto, entro il primo anno di utilizzo, almeno tre interventi di straordinaria manutenzione, esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri, riconducibili alla medesima anomalia; in quest'ultimo caso, si procederà alla sostituzione del veicolo che risulti inadatto o tale da non consentire sicurezza dell'utilizzo e certezza del rendimento efficiente.

ART. 36 - CONSEGNA DEI VEICOLI

I veicoli dovranno essere consegnati alla stazione appaltante non appena saranno allestiti come richiesto nel presente capitolato e comunque entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni.

I veicoli dovranno essere consegnati e resi su strada "franco destino" nella/e località indicate dalla stazione appaltante.

Tali termini sono da considerarsi essenziali ed il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle penali e configurerà l'ipotesi di grave errore contrattuale nei termini e modi indicati nei relativi articoli sopra riportati.

La consegna avverrà in contraddittorio e sarà redatto apposito verbale di consegna. La stazione appal-

tante si riserva di richiedere modalità di consegna differenziate e non in contemporanea.

Alla consegna si provvederà a:

- a) Verificare che i veicoli siano conformi alle prescrizioni di capitolato;
- b) Verificare che le attrezzature e gli allestimenti siano funzionanti e conformi al capitolato;
- c) Controllare che i veicoli siano dotati della documentazione di bordo, contrassegno e certificato assicurativo, carta di circolazione, manuale operativo;
- d) Controllare che i veicoli siano dotati di doppia chiave, chiave master (se prevista);
- e) Verificare che siano provvisti della documentazione contenente eventuali codici per avviamento manuale in emergenza e del doppio telecomando antifurto (se previsto);
- f) Controllare che siano presenti attrezzi e segnalatori di emergenza;
- g) Costatare che non vi siano danni visibili.

Con la sottoscrizione del verbale di consegna si accerterà l'idoneità dei mezzi rispetto a quanto richiesto dal capitolato, sulla base di quanto visibile a mezzo fermo e fermo restando il diritto della Committente di contestare eventuali inefficienze o inidoneità che si manifestassero durante l'esercizio. L'appaltatore è obbligato a ritirare immediatamente i veicoli rifiutati e a sostituirli con altri idonei ovvero a provvedere a eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi.

Il verbale, redatto in due copie, conterrà almeno le seguenti informazioni: descrizione del veicolo, targa, telaio, colore; presenza a bordo di quanto indicato nel presente articolo, data e ora di consegna e assenza di difformità visibili.

Allegati:

Specifiche Tecniche